

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1193)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GARAVELLI, GIULIANO, BARBERA e PERITORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1973

Estensione della disciplina dell'apprendistato
ad alcune categorie di invalidi civili

ONOREVOLI SENATORI. — Che il problema angoscioso rappresentato per tante famiglie dall'esistenza di congiunti handicappati psichici acquistati lentamente una rilevanza che ne determina la configurazione di un grave problema sociale è, tra l'altro, documentato dal cospicuo numero di disegni di legge, di ogni parte politica, susseguitisi nelle varie legislature, anche se nessuno di essi è, purtroppo, divenuto norma operante.

E da notare che tali disegni di legge hanno investito pressochè esclusivamente l'età evolutiva di questi soggetti, ma sono rimasti quanto mai indeterminati circa l'età post-scolare e lavorativa in genere; una fascia di rilevante consistenza e per la quale soprattutto il criterio genericamente assistenziale, o più largamente sociale, non si dimostra più idoneo per il tipo di problema che si vuole affrontare.

Siamo convinti che in una materia così dolorosa quello che può essere fatto debba essere fatto subito, anche con interventi settoriali, che non pregiudichino ulteriori apporti suscettibili di concorrere a ritrovare soluzioni globali.

Pertanto, il presente disegno di legge intende riferirsi agli invalidi civili irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico e insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, congenite o acquisite, identificati dall'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di età non inferiore agli anni 18 e con incapacità lavorativa superiore ai due terzi, proponendo che venga ad essi estesa, con opportune varianti, la disciplina dell'apprendistato; ciò al fine, soprattutto, di addossarne alla collettività la copertura previdenziale-assistenziale.

Il lavoro è, per questi soggetti, non soltanto un diritto, come per qualsiasi altro cittadino secondo il dettato costituzionale, ma anche ed in notevolissima misura un efficace strumento per intervenire costantemente ai fini dell'educazione e del recupero, intesi nel loro più ampio significato.

È ampiamente comprovato dalle più aggiornate esperienze medico-psico-pedagogiche che l'inserimento di questi soggetti in una adatta attività lavorativa, con le cautele che il presente disegno di legge ri-

tiene di assicurare, costituisce un potente stimolo alla espressione delle capacità globali dei soggetti stessi, e quindi un potente strumento terapeutico e di recupero umano e sociale.

Deve essere anche rilevato che, pure nei limiti delle loro ridotte capacità, nella grande maggioranza questi soggetti — che secondo una stima attendibile possono essere calcolati intorno alle 100.000 unità — sono in grado di fornire un apprezzabile rendimento di lavoro, e quindi un apporto non trascurabile alla loro autosufficienza economica.

In definitiva, agevolando l'inserimento di questi soggetti nell'attività produttiva, la società non soltanto rispetta la sua etica più profonda di perseguire il recupero sociale di tutti i suoi membri, ma utilizza altresì un consistente potenziale di energie umane che al presente, oltre che inutilizzate, sono mortificate e deluse.

È da ritenere, come valutazione di larga massima, che l'esonero del datore di lavoro dall'onere della copertura previdenziale-assistenziale di questi soggetti valga a colmare il divario di produttività fra questi stessi soggetti e quelli normodotati ed è quindi ragionevolmente da attendersi che ciò valga ad incoraggiare l'assunzione al lavoro di questi cittadini handicappati.

Siamo ben consapevoli dei limiti che il nostro disegno di legge comporta: noi ci aspettiamo semplicemente che da parte del mondo del lavoro, per naturale sensibilità non disgiunta da considerazioni in giusta misura economiche, si svegli un sano interesse per questi cittadini handicappati che — senza scomodare la Costituzione della Repubblica e le sue inoperanti disposizioni in materia — hanno per civile legge naturale gli stessi diritti di quelli normodotati e perciò devono essere posti in una posizione di partenza che non pregiudichi irrimediabilmente il raggiungimento del traguardo di una vita sociale per quanto possibile normale.

Riteniamo di poter affermare che il nostro disegno di legge, oltre a non pregiudicare nessuna futura migliore regolazione legislativa settoriale o globale della materia, è emendabile, rettificabile, migliorabile con ulteriori in-

terventi legislativi. La nostra vuole essere e restare soprattutto una proposta coraggiosa ed onesta: perciò ci siamo rivolti ad una fascia di grave incapacità lavorativa, non facilmente inquinabile da compiacenti riconoscimenti d'invalidità e che poco o nulla ha da sperare dal collocamento obbligatorio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Da rilevare infine che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il disegno di legge, di cui passiamo ad illustrare gli articoli, consentirà sicuramente una verifica di ciò che si può concretamente fare nel campo dell'avviamento al lavoro di questi soggetti.

Articolo 1. — Estende la disciplina dell'apprendistato di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, agli invalidi civili identificati nel contesto e di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che abbiano età non inferiore agli anni 18 e riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi, vale a dire ad una categoria della fascia più grave degli invalidi civili dopo quella dei totalmente invalidi.

A differenza della citata legge n. 25, che stabilisce i limiti di età dell'apprendistato dai 15 ai 20 anni — e ne stabilisce quindi la durata, necessariamente, in non più di 5 anni — abbiamo alzato il limite inferiore da 15 a 18 anni, nella considerazione dell'ovvia immaturità dei soggetti ai quali ci rivolgiamo in confronto a quelli normodotati, e non abbiamo posto alcun limite superiore nella considerazione che, nella sostanza, ci troviamo di fronte ad eterni apprendisti.

Articolo 2. — Stabilisce l'obbligo della iscrizione dei soggetti in discorso in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente; diversi, ovviamente, dagli elenchi dove devono iscriversi gli apprendisti normali.

Stabilisce altresì che la richiesta di assunzione da inoltrare all'Ufficio di collocamento da parte del datore di lavoro può essere nominativa senza limite alcuno. È ovvio,

infatti, che assunzioni di questo tipo hanno per naturale presupposto la conoscenza dei lavoratori da assumere, conoscenza che potrà essere in qualche caso diretta, ma che il più delle volte sarà indiretta e cioè stabilita attraverso i corsi speciali di addestramento professionale e attraverso, prima o poi, quelli che saranno i laboratori protetti, vale a dire ponti di passaggio dal lavoro protetto al lavoro normale, o paranormale come nella specie.

Stabilisce da ultimo che la visita sanitaria, cui deve sottoporsi l'apprendista prima dell'assunzione, è validamente sostituita dalla visita di cui all'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che accerta la causa invalidante e determina il grado di minorazione.

Articolo 3. — Stabilisce che non è obbligatoria, per questi soggetti, la frequenza dei corsi di insegnamento complementare prescritti agli apprendisti sprovvisti di adeguato titolo di studio per conseguire l'idoneità all'esercizio del mestiere; abbiamo già detto, infatti, che ci troviamo di fronte a permanenti apprendisti.

Articolo 4. — La durata delle ferie è stabilita in giorni 30 come per gli apprendisti di età inferiore agli anni 16. Ci sembra, questa variante, giustamente compensativa della condizione di permanente fanciullezza di questi soggetti.

Articolo 5. — Le richiamate norme concernono le somme ricavate dal pagamento delle ammende per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (che devono essere versate al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori) e risultano applicabili anche nell'ambito della presente legge.

Articolo 6. — Stabilisce che le disposizioni del presente disegno di legge non sono incompatibili con le provvidenze previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, per gli stessi soggetti.

Diversamente si ridurrebbe la portata del nostro disegno di legge o si toglierebbero a questi soggetti provvidenze già acquisite.

Articolo 7. — Stabilisce la partecipazione al Comitato con funzioni consultive di cui all'articolo 1 della citata legge n. 25 del 1955 anche dei rappresentanti dell'ANFFAS (Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali); in considerazione della obiettiva condizione dei soggetti destinatari del presente disegno di legge ci sembra indispensabile la presenza nel detto Comitato di rappresentanti delle loro famiglie e ci sembra che la ANFFAS rappresenti degnamente queste famiglie: l'ANFFAS, infatti, è stata la prima a porre la coscienza del Paese di fronte alla gravità del problema dei subnormali mentali ed a condurre una tenace battaglia, che sta tuttora conducendo, per avviarlo a soluzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La disciplina dell'apprendistato di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni è estesa agli invalidi civili irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico e insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali congenite o acquisite, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi, di età non inferiore agli anni 18.

Per tali soggetti — che vengano assunti o già si trovino alle dipendenze di imprese anche artigiane — sono aboliti il limite di età superiore di cui all'articolo 6 ed il limite di durata di cui all'articolo 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 2.

Gli invalidi civili di cui al precedente articolo 1 devono iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente.

La richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento è ammessa senza limite alcuno.

La visita sanitaria di cui all'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituita dalla visita di cui all'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Art. 3.

La frequenza dei corsi di insegnamento complementare, di cui all'articolo 16 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, non è obbligatoria per gli invalidi civili di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

La durata delle ferie per gli invalidi civili di cui all'articolo 1 della presente legge non deve essere inferiore ai giorni 30.

Art. 5.

Sono applicabili, nell'ambito della presente legge, le norme di cui all'articolo 20, lettera c), della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge non costituiscono in alcun caso motivo di incompatibilità con le provvidenze previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, per gli invalidi civili di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 7.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale chiamerà a far parte del Comitato consultiva, di cui all'articolo 1 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, anche rappresentanti della ANFFAS (Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali).